



SENTENZA N. 459/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **65851** R.G., introdotto con ricorso depositato il 26.3.2013 da **(omissis)**, (omissis) e da **(omissis)** nelle rispettive qualità di eredi di (omissis) rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Bartolo De Vita e con il medesimo elettivamente domiciliate presso lo Studio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci n. 16 (pec: avvocatobartolodevita@pec.giuffre.it)

contro

- **INPS**, già INPDAP, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi ed elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede compartimentale ex INPDAP, sita in via De Gasperi n. 55 (pec: avv.mariasofia.lizzi@postacert.inps.gov.it);

Visti l'atto introduttivo del giudizio, gli altri atti e documenti di causa.

FATTO

- con il ricorso in epigrafe, le ricorrenti, in qualità di eredi di (omissis) - già dipendente CONSAC Gestioni idriche spa (ex Consorzio dei Comuni per gli acquedotti del Cilento) in servizio dall'1.7.1972 al 31.12.1999 - hanno contestato il provvedimento del 3.1.2011 con cui l'INAIL, annullando il precedente provvedimento del 21.5.2009 in cui era stata attestata l'esposizione alle fibre di amianto del proprio dante causa per un

periodo ultradecennale, ha revocato l'attribuzione dei benefici di legge;

- nello specifico, le ricorrenti assumono che in data 10.6.2005 il (omissis) aveva presentato domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della attribuzione dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 271/92 e s.m.i. e che, nonostante il sollecito in data 24.1.2007 nel quale aveva trasmesso la certificazione del CONSAC relativa al pagamento del premio supplementare per asbestosi, nessuna risposta era stata data;

- hanno, altresì, rappresentato che il proprio dante causa, con lettere raccomandate del 27.12.2007 e del 12.9.2008, aveva richiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con il riconoscimento dei citati benefici anche all'INPDAP - ora INPS - e che, in data 21.5.2009, era stata rilasciata dall'INAIL l'attestazione dell'esposizione all'amianto del Salvioli per l'ultradecennale periodo dal 1.7.1972 al 31.12.1989;

- a seguito del gravato provvedimento con il quale l'INAIL ha revocato il precedente atto, in data 14.3.2011, proponevano all'INAIL, in qualità di eredi del (omissis), *medio tempore* deceduto, apposita istanza di revisione sulla quale l'INAIL si pronunciava con atto del 28.3.2011. In proposito, l'Istituto rappresentava come il provvedimento di diniego si fondasse sul parere CONTARP - Consulenza Tecnica di Accertamento Rischi e Prevenzione - che aveva riconosciuto l'invocato beneficio ai dipendenti Consac Gestioni idriche S.p.A. che avessero svolto mansioni di operatore idraulico, altrimenti detto guardiano;

- in conclusione, le odierne ricorrenti chiedono di accertare l'esposizione del proprio dante causa(omissis), alle fibre di amianto per un periodo ultradecennale con un valore di

esposizione superiore a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria e, per l'effetto, di dichiarare il diritto alla rivalutazione contributiva *ex art. 13, co. 8, l. n. 257/1992 e s.m.i.*, con condanna dell'INPS a rivalutare, a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro, i ratei di pensione corrisposti secondo il coefficiente 1,5 e, conseguentemente, riconoscere la differenza maturata sui ratei percepiti, con rivalutazione ed interessi a far data da ogni singolo rateo corrisposto, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario;

- con memorie del 20.3.2013 e del 29.5.2014, costituendosi in giudizio l'INPS eccepiva l'infondatezza della domanda ritenuta carente di prova in ordine all'esposizione continuativa all'amianto secondo le vigenti disposizioni e la giurisprudenza consolidata; sottolineava, inoltre, il valore decisivo del parere del CONTARP, concludendo per il rigetto del ricorso. In subordine, eccepiva la decadenza *ex art. 47, comma 5, d.lgs. n. 269/2003* e, in ogni caso, la prescrizione dei ratei pensionistici ultra-quinquennali alla data di proposizione della domanda;

- con note del 30.5.2014, la difesa delle ricorrenti evidenziava la presenza di diversi atti interruttivi della prescrizione tra la proposizione della domanda trasmessa il 10.6.2005 all'INAIL per la certificazione dell'esposizione e la notifica del ricorso giurisdizionale compiuta in data 28.2.2013;

- con ordinanza n. 312/2014, del 30.7.2014, questo Giudice, ancorché in diversa composizione, ordinava, da un lato, alle odierne ricorrenti l'acquisizione presso la competente sede INAIL della documentazione amministrativa sanitaria riguardante la pratica del proprio dante causa e, dall'altro, all'UML presso il Ministero della Salute la formulazione di un parere medico legale sul seguente quesito: *“se il signor (omissis) ha svolto attività*

lavorativa comportante esposizione ad una concentrazione di polveri di amianto annuale superiore a 100 ff/ll, come valore medio su otto ore al giorno, comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dei contratti collettivi, per i periodi dall'1/7/1972 al 31/12/1989, ai sensi dell'articolo 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326";

- con nota del 13.5.2016, l'incaricato UML trasmetteva a questa Sezione il richiesto parere;

- all'udienza dell'11.10.2018 le parti concludevano come in atti;

- con ordinanza n. 185-2018, del 17.12.2018, questa Corte, ravvisata la necessità di disporre *ex officio* il rinnovo delle operazioni peritali al fine di ottenere ulteriori elementi di valutazione in relazione all'esposizione all'amianto del dante causa delle ricorrenti rispetto alle mansioni svolte, incaricava l'Osservatorio Epidemiologico Regionale della Regione Campania di formulare motivato parere sul seguente quesito: *se le mansioni di idraulico-agente tecnico svolte dal signor Salvioli presso la CONSAC spa hanno comportato un'esposizione ad una concentrazione di polveri di amianto annuale superiore a 100 ff/ll, come valore medio su otto ore al giorno, comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi, per il periodo dal 1/7/1972 al 31/12/1999, ai sensi dell'articolo 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326";*

- con note difensive del 28.6.2021, le odierne ricorrenti insistevano per l'accoglimento della domanda, con richiesta di ogni determinazione utile ai fini del decidere;

- all'udienza del 13.6.2022, l'avv. Laurino formulava istanza di sostituzione del nominato CTU concludendo per l'accoglimento del ricorso; l'avv. Tellone insisteva per la reiezione della domanda sulla base di quanto indicato nei propri scritti difensivi, non

opponendosi alla sostituzione del CTU;

- in ragione della mancata trasmissione del parere dopo oltre tre anni, questo Giudice con ordinanza n. 126/2022, del 15.6.2022, disponeva la revoca dell'ordinanza n. 185/2018, del 17.12.2018, con rinnovo dell'incarico peritale in favore della ASL NA 1 Centro cui veniva chiesto di esprimere un parere medico – legale sul seguente quesito: *“se le mansioni di idraulico-agente tecnico svolte dal signor (omissis) presso la CONSAC spa hanno comportato un'esposizione ad una concentrazione di polveri di amianto annuale superiore a 100 ff/ll, come valore medio su otto ore al giorno, comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi, per il periodo dal 1/7/1972 al 31/12/1999, ai sensi dell'articolo 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326”*.

- in data 3.6.2024, l'indicato organo peritale trasmetteva a questa Sezione il richiesto parere;

- all'odierna udienza l'avv. Giuseppina Auletta, per delega dell'avv. Bartolo De Vita per le parti ricorrenti, si è riportata alle proprie difese insistendo come in atti mentre l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS ha concluso come da comparsa depositata;

- la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il presente contenzioso verte sull'accertamento delle condizioni previste per il riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 13, comma 8, l. n. 257/92 e s.m.i. per effetto dell'esposizione all'amianto nel corso dell'attività lavorativa del (omissis) dante causa delle odierne parti ricorrenti.

Per l'accertamento tecnico, necessario ai fini del decidere, questo Giudice ha, da ultimo, richiesto con ordinanza n. 126/2022, del 15.6.2022, un parere medico legale alla ASL NA 1 Centro sui

seguenti quesiti: *“se le mansioni di idraulico-agente tecnico svolte dal signor (omissis) presso la CONSAC spa hanno comportato un’esposizione ad una concentrazione di polveri di amianto annuale superiore a 100 ff/ll, come valore medio su otto ore al giorno, comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi, per il periodo dal 1/7/1972 al 31/12/1999, ai sensi dell’articolo 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326”*.

L’incaricato organo peritale trasmetteva il richiesto parere in data 7.6.2024.

Esaminata tutta la documentazione amministrativa e sanitaria in atti, l’adito Collegio Medico, formato dai dott.ri (omissis), ha affermato, uniformandosi al precedente parere espresso dal Ministero della Salute in data 4.5.2016 in risposta all’ordinanza n. 312/2014, che non è da escludere per l’ex dipendente (omissis) una lavorazione a rischio amianto secondo la normativa vigente ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per il periodo dall’1.4.1962 al 31.12.1973, atteso il massivo utilizzo dell’amianto sui luoghi di lavoro con dispersione nell’aria delle sue particelle ed inalazione da parte dei lavoratori a ciò preposti. Ad avviso di questo Giudice, le richiamate valutazioni peritali – provenienti da un organo munito di adeguate competenze specialistiche – appaiono in questa sede pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi logici e sorrette da esauriente e congrua motivazione, risultando altresì formulate all’esito di un attento esame della documentazione in atti. Né altri elementi per un diverso convincimento idonei a confutare l’iter logico – giuridico seguito dall’organo peritale possono desumersi dalle difese dell’INPS.

In applicazione del canone del *“più probabile che non”*, ritiene,

dunque, sussistenti nel caso di specie sufficienti elementi comprovanti, con ragionevole grado di verosimiglianza. un'esposizione qualificata all'amianto del *de cuius* (omissis) idonea a giustificare il riconoscimento in questa sede della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 e s.m.i., con rideterminazione, a carico dell'INPS, del relativo trattamento pensionistico.

Quanto alle eccezioni sollevate dall'Ente previdenziale, dev'essere, in primo luogo, respinta l'eccezione di decadenza ex art. 47, comma 5, d.lgs. n. 269/2003, in quanto tale normativa consente di escludere dalla menzionata decadenza quei lavoratori che, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003, erano già stati collocati in pensione o avevano già maturato il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici contributivi in esame (Cass. Sez. Lav. n. 2243/2023; n. 1607/2022; n. 27553/2020).

In secondo luogo, con riferimento alla eccezione di prescrizione degli arretrati, la stessa va respinta per la presenza di atti interruttivi intervenuti successivamente alla proposizione della domanda amministrativa del 10.6.2005.

Per tutti i motivi illustrati, questo Giudice accerta e dichiara il diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 e s.m.i. mediante applicazione del coefficiente di 1,5 per i periodi di attività lavorativa svolta dal (omissis) dall'1.4.1962 al 31.12.1973, con rideterminazione del relativo trattamento pensionistico e condanna dell'INPS alla corresponsione dei dovuti arretrati dalla data della domanda amministrativa (10.6.2005), incrementati di interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del cumulo parziale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da

dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

1. Riconosce, in favore degli odierni ricorrenti, il diritto a beneficiare della rivalutazione contributiva *ex art.* 13, comma 8, l. n. 257/1992 e s.m.i. mediante applicazione del coefficiente di 1,5 per i periodi di attività lavorativa svolta dal proprio dante causa (omissis) dall'1.4.1962 al 31.12.1973, con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico;
2. Condanna l'INPS alla corresponsione dei dovuti arretrati a decorrere dalla data della domanda amministrativa (10.6.2005), incrementati di interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del cumulo parziale;
3. Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario delle parti ricorrenti nella misura complessiva di euro 1,000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 4 settembre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 11.09.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)
Firma digitale